



**CITTÀ DI DALMINE**

**Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP)**

**LEGGE 27 dicembre 2019 n. 160**

**Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 15 luglio 2025**

## SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<b>TITOLO I PRINCIPI E DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
ART. 1 - PRINCIPI ED OBIETTIVI GENERALI.....	4
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 3 – RAPPORTI TRA LE NORME PREVISTE DAL PGIP E LE NORME DI LEGGE .....	5
ART. 4 - DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO .....	5
ART. 5 - PIANO DI ZONIZZAZIONE TERRITORIALE PUBBLICITARIA.....	5
ART. 6 - ELABORATI COSTITUENTI IL PGIP.....	6
ART. 7 - OGGETTO DEL PGIP .....	6
<b>TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI.....</b>	<b>6</b>
ART. 8 - TIPOLOGIA DEI MESSAGGI .....	6
<b>TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI .....</b>	<b>7</b>
ART. 9 - DEFINIZIONE DI “MEZZO PUBBLICITARIO” .....	7
ART. 10 – INSEGNA DI ESERCIZIO (ART. 47 COMMA 1 D.P.R. 495/92).....	7
ART. 11 - PREINSEGNA (ART. 47 - COMMA 2 D.P.R. 495/92).....	7
ART. 12 - CARTELLO (ART. 47 - COMMA 4 D.P.R. 495/92).....	7
ART. 13 - STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO (ART. 47 - COMMA 5 D.P.R. 495/92).....	8
ART. 14 - SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI (ART. 47 - COMMA 6 D.P.R. 495/92) .....	8
ART. 15 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO (ART. 47 - COMMA 7 D.P.R. 495/92).....	8
ART. 16 - IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA (ART. 47 - COMMA 8 D.P.R. 495/92) .....	9
<b>TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI .....</b>	<b>10</b>
ART. 17 - DEFINIZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO .....	10
ART. 18 - IMPIANTO PERMANENTE .....	10
ART. 19 - IMPIANTO TEMPORANEO .....	10

CAPO II - PUBBLICITÀ ORDINARIA .....	11
<b>TITOLO I - LA PUBBLICITÀ ORDINARIA .....</b>	<b>11</b>
ART. 20 - DEFINIZIONE DI PUBBLICITÀ ORDINARIA.....	11
ART. 21 - REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI E DEI MESSAGGI PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA .....	11
ART. 22 - REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA.....	11
ART. 23 - REQUISITI GENERALI DEI MEZZI PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA .....	12
<b>TITOLO II - PUBBLICITÀ ORDINARIA SOGGETTA A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE .....</b>	<b>13</b>
ART. 24 - PUBBLICITÀ UBICATA NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO ED IMPIANTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI .....	13
ART. 25 - SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI.....	14
ART. 26 - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI SU PONTEGGI EDILIZI E SULLE RECINZIONI DI CANTIERI .....	14
ART. 27 - PUBBLICITÀ SUI CORDOLI DEI MARCIAPIEDI .....	15
 CAPO III - NORME AMMINISTRATIVE.....	 16
<b>TITOLO I - AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E RIMOZIONI .....</b>	<b>16</b>
ART. 28 - AUTORIZZAZIONE AD INSTALLARE GLI IMPIANTI .....	16
ART. 29 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI .....	17
ART. 30 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI .....	19
ART. 31 - COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI IN PROSSIMITÀ DI BENI PAESAGGISTICI E SOTTOPOSTI A VINCOLO .....	20
ART. 32 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE .....	20
ART. 33 - DIVIETI.....	21
ART. 34 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE.....	23
ART. 35 TOLLERANZE .....	23
ART. 36 - OCCUPAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DISTANZE DALLA CORSIA DI MARCIA .....	23
<b>TITOLO II - INSEGNE DI ESERCIZIO .....</b>	<b>24</b>

ART. 37 – CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO .....	24
ART. 38 – DIMENSIONI DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DIVIETI .....	25
ART. 39 – DIMENSIONI DELLE INSEGNE A BANDIERA E DIVIETI .....	27
ART. 40– DIMENSIONI DELLE INSEGNE A PALO - TOTEM E DIVIETI .....	27
<b>TITOLO III - PREINSENGE .....</b>	<b>28</b>
ART. 41 – CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DEI SEGNALI VERTICALI DI INDICAZIONE E DELLE PREINSEGNE.....	28
 CAPO IV - NORME TRANSITORIE .....	 30
 <b>TITOLO I - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEL PGIP .....</b>	 <b>30</b>
ART. 42 - SUPPORTI PROVVISORI .....	30
ART. 43 - ADEGUAMENTO DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI E NUOVE ISTANZE PER POSA NUOVI IMPIANTI.....	30
 <b>TITOLO II - REVOCA, DECADENZA, SANZIONI, ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI..</b>	 <b>32</b>
ART. 44 – REVOCA .....	32
ART. 45 - DECADENZA.....	33
ART. 46 - SANZIONI .....	33
ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE NORME REGOLAMENTARI VIGENTI.....	34
ART. 48 NORME FINALI .....	34
 <b>ALLEGATI:.....</b>	 <b>34</b>

# **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **TITOLO I PRINCIPI E DEFINIZIONI**

### **ART. 1 - PRINCIPI ED OBIETTIVI GENERALI**

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Dalmine, da ora denominato per brevità PGIP, individua e classifica tipologicamente impianti, mezzi e messaggi pubblicitari e ne disciplina la localizzazione sul territorio a partire dai seguenti principi ed obiettivi:

- rispettare la realtà socio-economica del territorio;
- tutelare l'ambiente urbano ed il paesaggio;
- implementare la sicurezza della circolazione di mezzi e pedoni;
- conservare e migliorare la qualità urbana e l'immagine della Città di Dalmine.

2. Il PGIP integra le attività di pianificazione urbanistica e di arredo urbano del Comune di Dalmine, nel rispetto dei vincoli sovraordinati imposti da altri strumenti normativi vigenti, sia a livello comunale che sovracomunale, delle norme dettate dal "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato dal C.C. con Deliberazione n°08 del 08.03.2021 e s.m.i.

### **ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Le disposizioni del Piano disciplinano i mezzi della comunicazione pubblicitaria per messaggi di pubblicità ordinaria, come definiti al successivo Capo II, con esclusione di:

- impianti di affissione comunali;
- impianti sulle strade di proprietà di altro ente fuori dal centro abitato.

2. Per le tipologie escluse di cui al comma precedente si rimanda a specifici e separati provvedimenti, fatto salvo a quanto previsto dall'art. 48 - Norme finali.

3. Le tipologie di impianti non previste dal presente PGIP non sono ammesse.

### **ART. 3 – RAPPORTI TRA LE NORME PREVISTE DAL PGIP E LE NORME DI LEGGE**

In caso di conflitto tra le definizioni previste dalle disposizioni del presente Piano e quelle previste dalla legge o dai Regolamenti di attuazione prevalgono queste ultime.

### **ART. 4 - DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO**

La classificazione delle strade e le loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali sono definite all'art. 2 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285.

La Tavola grafica 001 del PGIP recepisce e riporta il perimetro del Centro Abitato, come delimitato con deliberazione di G.C n. 108 del 03 settembre 2012.

### **ART. 5 - PIANO DI ZONIZZAZIONE TERRITORIALE PUBBLICITARIA**

1. Al fine di disciplinare un'adeguata collocazione degli impianti pubblicitari ed affissionali, il territorio del Comune di Dalmine è suddiviso in zone omogenee così come definite nella tavola 002 che costituisce allegato al presente Piano.

2. Per ciascuna zona omogenea sono stabiliti vincoli e distanze per l'installazione dei mezzi pubblicitari, le distanze vengono misurate per singola direttrice di marcia.

3. Tale suddivisione, rappresentata nella Tavola 002, allegata al presente PGIP, viene condotta nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesistiche, storiche e di destinazione d'uso prevalente del tessuto urbano.

4. Per ciascuna delle due zone, di seguito specificate, si fissano, all'interno dell'Abaco, allegato al presente PGIP, le distanze minime e limiti per l'ammissibilità di ciascun tipo di mezzo pubblicitario:

– **Zona A** – (delimitata in grigio nella Tavola 002): Aree comprese all'interno del perimetro del centro abitato, con esclusione delle aree di cui alla Zona B.

– **Zona B** – (delimitata in rosa nella Tavola 002): Aree comprese all'interno del perimetro del centro abitato individuate nelle seguenti arterie di proprietà comunale: via Provinciale (ex. S.S. 525); viale Lombardia (ad eccezione del tratto compreso tra via Bergamo e viale Mariano); via Emilia; via Marche; via Valle d'Aosta; via Piemonte nel tratto compreso tra l'intersezione con viale Locatelli e l'intersezione con via Abruzzo; via Stella Alpina nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Lallio e via delle Noci; via delle Noci; via Friuli e via Vaioletta.

## **ART. 6 - ELABORATI COSTITUENTI IL PGIP**

Il PGIP è composto dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione, denominate “NTA” e dai seguenti allegati:

- **TAV.001**: Planimetria Generale - confine comunale e limiti del centro abitato;
- **TAV.002**: Planimetria Generale – piano di zonizzazione territoriale pubblicitaria;
- **Allegato A** - Schede Tecniche Impianti Tipo;
- **Allegato B** - Abaco delle distanze.

## **ART. 7 - OGGETTO DEL PGIP**

Il PGIP disciplina la collocazione degli impianti per la pubblicità ordinaria sull'intero territorio comunale. La pubblicità autorizzabile sul territorio comunale è quella effettuata attraverso i mezzi pubblicitari classificati al successivo Titolo III del presente Capo, da collocarsi su impianti di Pubblicità ordinaria, come definiti al titolo I del successivo Capo II, ubicati nelle zone previste dal PGIP.

# **TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI**

## **ART. 8 - TIPOLOGIA DEI MESSAGGI**

I messaggi pubblicitari, resi visibili attraverso i mezzi pubblicitari di cui al successivo Titolo III delle presenti NTA, possono essere classificati in:

- a. Messaggi istituzionali o sociali, comunque non finalizzati alla promozione economica di prodotti, per brevità definiti “Istituzionali” ovvero i messaggi preposti all’informazione e diffusione di iniziative di pubblico interesse, di norma emanati da Enti pubblici o di diritto pubblico e da altri soggetti che non abbiano fini di lucro;
- b. Messaggi “Commerciali” ovvero i messaggi finalizzati alla divulgazione di informazioni e comunicazioni atte a promuovere economicamente un’attività, un prodotto, un servizio, un marchio.

## **TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

### **ART. 9 - DEFINIZIONE DI “MEZZO PUBBLICITARIO”**

Si definisce “*mezzo pubblicitario*” ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico ed effettuata tramite strutture o manufatti collocati lungo le strade o in vista di esse.

I mezzi pubblicitari sono definiti e suddivisi per tipologia ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 495/92

### **ART. 10 – INSEGNA DI ESERCIZIO (ART. 47 COMMA 1 D.P.R. 495/92)**

Si definisce “*insegna di esercizio*” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

### **ART. 11 - PREINSEGNA (ART. 47 - COMMA 2 D.P.R. 495/92)**

Si definisce “*preinsegna*” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su un manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

### **ART. 12 - CARTELLO (ART. 47 - COMMA 4 D.P.R. 495/92)**

Si definisce “*cartello*” un manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

La collocazione dei cartelli è stabilita per ciascuna zona urbana nel rispetto dell'Allegato B – Abaco delle distanze. I cartelli non devono coprire elementi architettonici di rilievo dei fabbricati, devono essere in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante ed essere collocati nel rispetto di quanto disposto nelle

presenti NTA.

**ART. 13 - STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO (ART. 47 - COMMA 5 D.P.R. 495/92)**

1. Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.

2. Gli striscioni devono essere collocati ad altezza minima di m. 5,10 da terra, così come previsto dal Codice della Strada.

3. Gli stendardi devono essere collocati ad altezza minima di m. 3,00 da terra ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.

4. I mezzi pubblicitari di cui ai commi precedenti possono essere autorizzati previa presentazione delle idonee certificazioni in ordine alla sicurezza del mezzo e autorizzabili per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi.

5. La domanda di autorizzazione per la posa dei mezzi pubblicitari di cui ai commi precedenti, se installati su superfici o recinzioni private, dovrà essere corredata da nulla osta del proprietario.

6. L’esposizione di striscioni che pubblicizzano eventi o spettacoli è consentita da 7 giorni antecedenti l’inizio dell’evento. Gli impianti dovranno essere rimossi entro 48 ore dal termine della manifestazione.

7. Non è consentita la posa degli impianti pubblicitari di cui ai commi precedenti, per un numero superiore a 2 in ogni singola area. In caso di molteplici domande, verrà valutato il criterio temporale della presentazione della domanda per mezzo dello sportello telematico.

**ART. 14 - SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI (ART. 47 - COMMA 6 D.P.R. 495/92)**

Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive o riproduzioni video, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici e non possono essere autorizzati per più di 90 giorni.

**ART. 15 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO (ART. 47 - COMMA 7 D.P.R. 495/92)**

Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente come

scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, impianti di pubblica affissione o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. La collocazione degli impianti di servizio è stabilita per ciascuna zona urbana nel rispetto dell'Allegato B – Abaco delle distanze.

Le Pensiline e Paline Fermata Autobus sono gestite in relazione alle necessità derivanti dal Trasporto Pubblico Locale.

#### **ART. 16 - IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA (ART. 47 - COMMA 8 D.P.R. 495/92)**

Si definisce “*impianto di pubblicità o propaganda*” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Rientrano nella presente categoria il cartello pubblicitario, il telo e/o pannello pittorico monofacciale:

– **Il Cartello temporaneo** è un manufatto bifacciale o monofacciale, realizzato in materiale rigido, recante il messaggio pubblicitario, non saldamente infisso al suolo o a muro e facilmente removibile e realizzato con caratteristiche tali da non recare danno a cose o persone e di cui sia garantita la stabilità. Non possono essere autorizzati per più di 90 giorni.

– **Il Telo e/o pannello pittorico monofacciale** è un mezzo pubblicitario monofacciale che viene di norma posato a protezione di ponteggi per la costruzione o la ristrutturazione di immobili non possono essere autorizzati per più di 90 giorni.

– **Impianti a messaggio variabile** sono impianti atti ad ospitare più messaggi pubblicitari in movimento su ciascun fronte espositivo; possono essere monofacciali o bifacciali.

## **TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **ART. 17 - DEFINIZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO**

Si definisce “Impianto pubblicitario” qualsiasi struttura adibita al contenimento ed al sostegno dei mezzi pubblicitari così come definiti e classificati al precedente Titolo III. Gli impianti pubblicitari sono classificati, in funzione della durata dell’autorizzazione ed alla loro collocazione, in “Impianti Permanenti” ed “Impianti Temporanei”.

### **ART. 18 - IMPIANTO PERMANENTE**

Si definisce “Impianto Permanente” qualsiasi tipo di impianto o manufatto di cui al Titolo III la cui collocazione abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi.

### **ART. 19 - IMPIANTO TEMPORANEO**

Si definiscono “Impianti Temporanei” striscioni, locandine, stendardi, segni orizzontali reclamistici, cartelli temporanei, teli e/o pannelli pittorici mono facciali, impianti di pubblicità o propaganda di cui all’art. 16, la cui collocazione non superi un tempo di 90 giorni consecutivi per ciascuna autorizzazione richiesta e regolarmente rilasciata.

## **CAPO II - PUBBLICITÀ ORDINARIA**

### **TITOLO I - LA PUBBLICITÀ ORDINARIA**

#### **ART. 20 - DEFINIZIONE DI PUBBLICITÀ ORDINARIA**

Si definiscono di “Pubblicità ordinaria”, gli impianti pubblicitari, collocati su suolo pubblico e/o privato, atti a rendere possibile l’esposizione di messaggi di tipo istituzionale e/o commerciale, non classificati come impianti dedicati al servizio di affissioni, o come insegne di esercizio di cui all’art. 47, comma 1 del D.P.R. 495/92.

#### **ART. 21 - REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI E DEI MESSAGGI PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA**

1. Gli impianti di cui al presente titolo devono possedere i seguenti requisiti generali:

- Sicurezza, in grado di garantire la stabilità.
- Decoro, in grado di garantire un impatto sostenibile con i tessuti urbani.
- Funzionalità per garantire facilità di installazione, di manutenzione e di sostituzione.

2. Gli impianti devono essere progettati e posti in opera in modo da non arrecare pericolo o disturbo alla sicurezza stradale, sia essa veicolare che pedonale.

3. I messaggi, istituzionali o commerciali, esposti all’interno del territorio comunale non dovranno in alcun modo riportare scritte o logotipi offensivi del decoro pubblico, né recare messaggi od indicazioni anche solo potenzialmente razziste, discriminatorie o violente. Le istanze di nuove autorizzazioni o di conferma delle esistenti, devono essere inviate mediante il portale Sportello Telematico della Città di Dalmine.

#### **ART. 22 - REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA**

1. Gli impianti di cui al presente Titolo devono essere conformi a quanto disposto nell’Allegato A – “*Schede tecniche impianti tipo*” e presentare le seguenti caratteristiche tecniche:

- Strutture fuori terra realizzate preferibilmente in metallo, calcolate e dimensionate

per resistere a sovraccarichi, urti e fenomeni che in generale possano incidere sulla loro stabilità e sicurezza;

– Strutture di fondazione calcolate e dimensionate per resistere sia alla spinta del vento che a sovraccarichi accidentali;

– Le strutture di sostegno e di fondazione devono ottemperare sia alle norme del presente PGIP, che alla normativa generale vigente in materia di calcolo statico e corretta messa in opera delle strutture fuori terra.

2. Nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia dotato di impianto elettrico, quest'ultimo deve essere progettato in modo da risultare conforme alle normative vigenti; in ogni caso l'impianto di illuminazione non può essere ad intermittenza e deve rispettare le norme regionali sull'inquinamento luminoso.

3. Ogni opera, eseguita su suolo pubblico o privato, che si renda necessaria per l'installazione dell'impianto, ivi comprese quelle per allacciamenti o collegamenti di qualsivoglia natura, è a carico del richiedente l'autorizzazione. Lo stesso è tenuto ad impegnarsi a ripristinare, a proprie spese, lo stato dei luoghi, effettuando i lavori necessari a regola d'arte, una volta rimosso l'impianto.

4. La colorazione delle strutture di supporto degli impianti deve essere grigio RAL 7016.

5. Le targhe indicanti le attività professionali, mestieri ed attività in genere, devono essere collocate sul portone di ingresso dell'edificio o accanto ad esso e nel caso di ubicazione di più targhe, queste vanno collocate in appositi porta-targhe multipli da installare all'ingresso dell'edificio. Per quanto attiene le targhe indicanti le attività sanitarie si seguono le disposizioni previste dai rispettivi ordini professionali.

#### **ART. 23 - REQUISITI GENERALI DEI MEZZI PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA**

Tutti i mezzi pubblicitari hanno forma preferibilmente rettangolare.

I mezzi pubblicitari sono costruiti con materiali non deperibili e saldamente ancorati a strutture di sostegno.

## **TITOLO II - PUBBLICITÀ ORDINARIA SOGGETTA A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE**

### **ART. 24 - PUBBLICITÀ UBICATA NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO ED IMPIANTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI**

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8 % delle aree occupate dalle stazioni di servizio e/o dalle aree di parcheggio. Dal computo sono esclusi quelli attinenti i servizi prestati presso le stazioni di servizio.
2. Gli impianti di cui al comma precedente non possono essere collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
3. Gli impianti di cui al comma 1 non possono essere installati ad una distanza inferiore a mt. 5 da ogni accesso.
4. La ditta concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti, ha facoltà di esporre un'insegna di esercizio, anche luminosa, con l'eventuale dicitura "stazione di servizio" o affini. La dimensione massima è di 20 mq se parallela alla carreggiata o su pensilina. La dimensione massima è di 3 mq su supporto autonomo/palina, e non parallela alla carreggiata.
5. La superficie massima disponibile per ogni lato perimetrale del parcheggio è pari al 50% della lunghezza dello stesso, mentre il formato massimo ammissibile è cm 400 X 300.
6. Gli impianti devono essere posizionati ad una distanza non inferiore a mt.1 dai segnali stradali esistenti nell'area di parcheggio.
7. Impianti di trasmissione e/o riproduzione di immagini: Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati a condizione che:
  - siano posizionati nel rispetto dei limiti, riguardanti i mezzi pubblicitari, i fregi, le decorazioni e le partiture architettoniche;
  - non occultino le eventuali aperture presenti;
  - trasmettano, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l'Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni immagini variabili effettuate;

- venga acquisito il parere dell'Ufficio Tecnico per la conformità urbanistica e per le norme tecniche di riferimento;
- vengano spenti entro le h. 22:00 e riaccesi non prima delle h. 06:00 del giorno successivo;
- venga presentato un progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

E' fatto in ogni caso divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.

#### **ART. 25 - SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI**

I segni orizzontali reclamistici sono realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati alla superficie stradale in modo da garantire una buona aderenza ai veicoli in transito.

Essi sono ammessi unicamente:

- a. all'interno di aree pubbliche o ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b. lungo il percorso di manifestazioni culturali o sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Per i segni orizzontali reclamistici, collocati nel rispetto delle precedenti indicazioni, non si applicano i divieti indicati all'art. 51 c. 3 del D.P.R. 495/92, mentre le distanze di cui all'art. 51 c. 2 e 4 del D.P.R. 495/92, si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

#### **ART. 26 - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI SU PONTEGGI EDILIZI E SULLE RECINZIONI DI CANTIERI**

1. La pubblicità sui ponteggi edilizi può essere realizzata sulle impalcature relative ai lavori edilizi che richiedano l'installazione di ponteggi.
2. La superficie pubblicitaria non può occupare più del 20 % della superficie del cel ponteggio di cantiere ed è contenuta all'interno dell'area dei ponteggi funzionali ai lavori edilizi in corso; il ponteggio è parallelo alla facciata ed è fatto divieto di modificarne l'inclinazione per

aumentare la visibilità della pubblicità o di ampliarlo al fine di ottenere maggiore superficie pubblicitaria a disposizione.

3. I ponteggi relativi a lavori edili che interessano facciate degli edifici soggetti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004, possono essere ricoperti con teli che riproducono il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte o di un'architettura attinente all'edificio stesso per il 50% della superficie del ponteggio, mentre la superficie destinata al messaggio pubblicitario non può superare il 20 %. La superficie destinata al messaggio pubblicitario può ospitare, al suo interno, anche il logo di eventuali sponsor. Per i casi disciplinati nel presente comma è fatto salvo l'ottenimento della necessaria autorizzazione da parte della competente Soprintendenza.

4. E' consentita la pubblicità su recinzioni dei cantieri, purché integrata con uno studio dell'intera recinzione e senza arrecare pregiudizi ulteriori al decoro urbano o a terzi.

6. Il Comune ha facoltà di utilizzare le recinzioni prospettanti su spazi di proprietà comunale e ponteggi di cantiere per le pubbliche affissioni; può altresì concedere – con modalità da stabilirsi caso per caso – l'utilizzo di recinzioni e ponteggi per affissioni di messaggi pubblicitari.

7. Gli impianti pubblicitari sulle recinzioni dei cantieri sono regolarmente spazati o raggruppati sui lati disponibili, senza sopravanzarne l'altezza e sono correttamente installati e mantenuti in modo da non pregiudicare la sicurezza della struttura alla quale sono ancorati e più in generale la sicurezza del cantiere.

8. La pubblicità sui ponteggi edilizi privati è ammessa di norma durante il periodo di validità del titolo edilizio abilitativo e non oltre la validità del titolo autorizzatorio alla posa e mantenimento del ponteggio.

#### **ART. 27 - PUBBLICITÀ SUI CORDOLI DEI MARCIAPIEDI**

E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari, non normati dal presente PGIP, sui cordoli dei marciapiedi.

## **CAPO III - NORME AMMINISTRATIVE**

### **TITOLO I - AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E RIMOZIONI**

#### **ART. 28 - AUTORIZZAZIONE AD INSTALLARE GLI IMPIANTI**

1. La posa, collocazione od installazione di impianti o mezzi i nonché ulteriori iniziative pubblicitarie devono essere preventivamente autorizzate dal Comune di Dalmine tramite il rilascio del provvedimento autorizzatorio.
2. In carenza di autorizzazione ovvero in caso di difformità della stessa, si applicano, per gli impianti posizionati sia su aree pubbliche sia su aree private, le sanzioni previste dal d.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. nonché quanto disciplinato dal presente PGIP.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 285/1992, l'installazione di Impianti per pubblicità ordinaria è consentita, previa richiesta ed ottenimento delle necessarie autorizzazioni degli Enti preposti, come di seguito indicato:
  - a. nel caso di impianti da porre in opera ai margini di Strade Comunali situate sia all'interno del perimetro del Centro Abitato, l'autorizzazione è richiesta mediante lo sportello telematico della Città di Dalmine;
  - b. nel caso di impianti da porre in opera ai margini delle strade ubicate all'interno del perimetro del Territorio Comunale, che non sono ricomprese all'interno del perimetro del Centro Abitato, l'istanza va presentata direttamente all'Ente Proprietario della Strada come previsto dall'Art. 53 DPR 495/92;
  - c. nel caso in cui l'impianto vada collocato lungo una strada, ma risulti visibile anche da un'altra strada di proprietà di Ente diverso, l'autorizzazione alla posa in opera è subordinata al preventivo Nulla Osta di quest'ultimo Ente;
4. All'interno del perimetro del Centro Abitato, fermo restando quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 495/92, possono essere autorizzati gli impianti classificati nel Capo II Titolo I delle presenti NTA, a condizione che le loro caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposito dal PGIP per ciascuno di essi.
5. Il Comune di Dalmine procede all'applicazione dei tributi e/o canoni nonché di diversi ed ulteriori canoni di natura concessoria e non ricognitoria, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione del suolo pubblico e/o per l'uso e lo sfruttamento di impianti o di

immobili di proprietà comunale.

6. Nel caso in cui l'impianto da installare insista su area o immobile di proprietà comunale, con un unico atto dirigenziale sarà rilasciata l'autorizzazione all'installazione e la concessione di suolo pubblico.

7. L'autorizzazione ha validità per tre anni ed è rinnovabile.

8. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare è tenuto a presentare 60 giorni prima della scadenza apposita istanza, corredata dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni necessarie ad ottenere l'autorizzazione dell'impianto e da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione ed il permanere delle condizioni di sicurezza dello stesso impianto. Nelle more della conclusione del Procedimento di rinnovo il mezzo precedentemente autorizzato rimane esposto sino a conclusione del procedimento di rinnovo che comunque non dovrà superare i 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

9. E' vietata, durante il periodo transitorio, ogni installazione che possa costituire ostacolo visivo agli impianti pubblicitari preesistenti ed autorizzati.

10. Nel provvedimento di autorizzazione sono individuate le eventuali prescrizioni di natura tecnica necessarie per l'installazione o effettuazione dell'iniziativa pubblicitaria, il richiamo alle disposizioni da osservarsi nel caso in cui l'installazione comporti la manomissione del suolo pubblico o delle strutture, il richiamo all'assoggettamento all'imposta di pubblicità la determinazione dell'eventuale canone dovuto. Il Provvedimento per l'installazione di impianti pubblicitari è rilasciato facendo comunque salvi eventuali i diritti di terzi.

#### **ART. 29 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI**

1. La pubblicità ordinaria permanente, che non abbia carattere di affissione, può venir esposta esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari di cui al Capo I del Titolo III delle presenti NTA.

2. La pubblicità ordinaria permanente può venire esposta esclusivamente se conforme alla Tavola di Abaco Allegato B delle presenti NTA (norme tecniche di attuazione).

3. La richiesta di autorizzazione, che si configura come provvedimento per l'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti, è presentata allo sportello telematico del Comune di Dalmine, utilizzando il portale in uso, contenente la seguente documentazione tecnica:

- a. estratto catastale con identificazione del mappale interessato dal posizionamento dell'impianto;
- b. rilievo dettagliato dell'area del nodo, prossima all'impianto da installare;

- c. progetto dell'installazione, con evidenziate le quote metriche di distanza dalla carreggiata, da altri cartelli o segnali di pericolo esistenti, da installazioni semaforiche e da altri impianti pubblicitari non oggetto di rimozione;
  - d. georeferenziazione con coordinate WGIS 84;
  - e. tavola illustrativa o immagine fotografica del nuovo impianto, da cui si evincono chiaramente le dimensioni di ingombro, il colore e le dimensioni del messaggio pubblicitario ai fini del calcolo del canone unico patrimoniale;
  - f. tabella riepilogativa relativa al rispetto delle prescrizioni Allegato B – abaco delle distanze.
4. In caso in cui la richiesta di autorizzazione non sia corredata dalla necessaria documentazione ed il richiedente non provveda alla regolarizzazione entro il termine perentorio di almeno 30 giorni, la richiesta stessa è dichiarata improcedibile;
5. Il rilascio/diniego del Provvedimento avviene entro 60 giorni secondo quanto previsto dall'art. 53 del DPR 16/12/92, n. 495. Il termine di cui sopra è sospeso, nel caso in cui l'Amministrazione richieda di produrre ulteriore documentazione o chiarimenti. Dalla presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti, riprenderà la decorrenza del termine per concludere il procedimento. Nel caso in cui l'interessato non fornisca l'integrazione richiesta entro 10 giorni, elevabili a 20 in caso di complessità, l'istanza sarà diniegata.
6. Il diniego del Provvedimento deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo tecnico.
7. L'autorizzazione ad installare impianti pubblicitari è personale e non cedibile ed ha durata massima triennale dalla data di rilascio, in conformità a quanto previsto al sesto comma dell'art. 53 del D.P.R. 495/92; essa è rinnovabile secondo modalità stabilite dall'art. 28 delle presenti NTA per la durata massima prevista al quinto comma dell'art. 27 del D.lgs. 285/92.
8. Le istanze di richiesta per i mezzi permanenti devono essere presentate per singolo impianto.
9. Nei casi di cessione o affitto di azienda, fusione, scissione, trasformazione di società, in cui non avvenga alcuna modificazione dell'impianto autorizzato, relativamente alle dimensioni, all'ubicazione e al messaggio pubblicitario, ma vi sia soltanto un diverso soggetto passivo titolare di pubblicità, la voltura dell'autorizzazione avviene mediante presentazione di nuova istanza da parte del nuovo intestatario. All'istanza dovranno essere allegati i documenti di cui al comma 3 del presente articolo.
10. In caso di variazione della superficie esposta, delle caratteristiche e delle dimensioni dell'impianto è necessario richiedere nuova autorizzazione.
11. L'autorizzazione è negata in caso di morosità definita nel pagamento del canone unico e

in tutti i casi previsti dal presente PGIP, dal C.d.S. e relativo regolamento di attuazione.

### **ART. 30 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI**

1. La pubblicità temporanea viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, locandine, stendardi, cartelli temporanei, segni orizzontali reclamistici, teli e/o pannelli pittorici monofacciali, impianti di pubblicità o propaganda temporanei di cui all'art.15, la cui esposizione non può superare i 90 giorni.

2. La richiesta di autorizzazione, per l'installazione dei mezzi pubblicitari temporanei, è presentata mediante lo sportello telematico del Comune di Dalmine, utilizzando il portale in uso, contenente la seguente documentazione tecnica:

- a. Scheda di ubicazione, con la quale verrà specificato, grazie all'ausilio di opportune fotografie o fotomontaggi, l'esatto posizionamento dell'impianto pubblicitario da installare nel contesto architettonico e paesaggistico;
- b. Scheda tecnica dell'impianto pubblicitario, contenente tutte le caratteristiche relative all'impianto da installare, che devono essere conformi a quelle indicate nell'Allegato "A" alle presenti NTA;
- c. Bozzetto pubblicitario da esporre.
- d. Tabella riepilogativa relativa al rispetto delle prescrizioni Allegato B – abaco delle distanze.

3. Le richieste di installazione di mezzi pubblicitari temporanei e di autorizzazione di pubblicità temporanea devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio della esposizione pubblicitaria.

4. Le istanze presentate per i mezzi temporanei, fino ad un massimo di 10 posizioni, possono essere presentate in forma raggruppata se il periodo di esposizione è il medesimo. Anche nel caso di presentazione raggruppata gli elaborati da presentare dovranno essere per singola posizione.

5. La distribuzione di volantini nonché l'utilizzo di pubblicità veicolare conto proprio o conto terzi, è soggetta a SCIA e non ad autorizzazione. Il volantinaggio è consentito sul territorio comunale nelle sole forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani dirette del destinatario.

6. La SCIA deve essere presentata esclusivamente a mezzo sportello telematico.

## **ART. 31 - COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI IN PROSSIMITÀ DI BENI PAESAGGISTICI E SOTTOPOSTI A VINCOLO**

Nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, salvo i casi di esclusione, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo o dell'amministrazione competente, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 49 e 146 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e D.P.R. 31/2017.

## **ART. 32 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Gli impianti pubblicitari, sono installati nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
  - a. salvaguardia delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
  - b. posa in opera "in allineamento" con i pali pubblici e con quelli di altri impianti esistenti;
  - c. Divieto di ostacolare la visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.
2. L'installazione degli impianti pubblicitari è effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e di manutenzione degli stessi.
3. Nel caso sia necessario eseguire interventi di riparazione o modifica del marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari occupanti tali spazi, i titolari delle autorizzazioni per gli stessi impianti sono obbligati ad eseguirne la rimozione a proprie spese e sotto la propria responsabilità ed a provvedere alla successiva ricollocazione in loco, con le modifiche eventualmente necessarie per il loro stabile e corretto riposizionamento; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente ordina la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del proprietario dell'impianto, fatto salvo la rimozione d'ufficio, a spese dello stesso in caso di inottemperanza.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblicitari è totale carico del titolare dell'autorizzazione dell'impianto anche in caso di danneggiamento da parte di terzi.
5. I danni a cose e/o persone causati dagli impianti pubblicitari sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione, restando manlevato il Comune da ogni responsabilità

a riguardo.

6. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a procedere alla rimozione degli impianti pubblicitari nel caso di decadenza, scadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'Ente proprietario della strada.

7. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di installare l'impianto entro 60 giorni dall'ottenimento del titolo autorizzativo. Su richiesta potrà essere concessa una proroga non superiore a 30 giorni. Se ciò non avviene nei termini, l'autorizzazione decade.

8. Nell'effettuazione della pubblicità conto terzi, se lo spazio pubblicitario dei cartelli non è stato ancora attribuito, il titolare del mezzo è comunque tenuto all'installazione del relativo mezzo pubblicitario del formato autorizzato. In tale caso sarà tenuto al pagamento del canone unico.

### **ART. 33 - DIVIETI**

1. Le prescrizioni di cui al presente articolo integrano i divieti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.Lgs. 285/92 ed al D.P.R. 495/92.

2. Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del D.Lgs. 285/92, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare cartelli, manifesti e impianti di pubblicità o propaganda, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento.

3. E' vietata, l'installazione di cartelli o di altri impianti di pubblicità su aiuole e/o rotonde spartitraffico e/o aree verdi. L'installazione di cartelli od altri impianti di pubblicità recanti il nome dello "sponsor" del verde pubblico, che si assume l'onere di eseguire su aiuole e/o rotonde spartitraffico e/o verde pubblico, i lavori di manutenzione necessari a garantirne il decoro e l'estetica, può essere consentita solo a seguito di stipula di convenzione tra l'Amministrazione e lo "sponsor", in deroga alle limitazioni previste dall'art. 51 comma 4 del DPR 495/1992.

La predetta convenzione può consentire l'installazione di cartelli aventi determinate dimensioni e caratteristiche estetiche e recanti il nome dello "sponsor" del verde pubblico. Il mezzo pubblicitario installato deve comunque avere caratteristiche idonee a non ostacolare la visibilità dei segnali stradali e a non arrecare intralcio o disturbo visivo ai conducenti dei veicoli e avere dimensioni non superiori a 140 x 70 cm per ciascun cartello od impianto. Nelle rotatorie è consentita la posa di un cartello o impianto per ciascuna direzione di marcia. In queste situazioni la convenzione sottoscritta con il Comune, sostituisce il provvedimento autorizzatorio/concessorio necessario per installare impianti pubblicitari ai sensi del presente Regolamento, nonché dichiarazione ai fini dell'imposta sulla pubblicità di cui all'art. 8 del d.lgs. 507/93.

4. E' vietata ogni opera o iscrizione che possa provocare danno al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesaggistici o il diritto di veduta dei vicini.

5. E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche, come supporti pubblicitari.

6. E' vietata la pubblicità effettuata mediante il lancio di materiale pubblicitario in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo nonché la loro apposizione sui veicoli.

7. E' sempre vietata la collocazione degli impianti pubblicitari nei seguenti punti:

- a. sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura, quando abbiano pendenza superiore a 45°;
- b. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- c. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- d. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi di protezione e segnalamento;
- e. sui muri di cinta dei cimiteri;
- f. gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 1,5 mt.;
- g. gli impianti posti diagonalmente rispetto all'asse strada, devono rispettare le prescrizioni relativi agli impianti posti ortogonalmente, previste nell' Allegato B – abaco delle distanze;
- h. non è consentita l'apposizione di manifestai al di fuori dei supporti previsti;
- i. Le nuove tipologie di impianti non previsti dal presente PGIP dovranno essere soggetti

a specifica valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 34 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE**

1. Su ogni impianto pubblicitario permanente, di cui agli artt. 12 e 15 del presente PGIP è saldamente fissata in posizione facilmente visibile, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica o altro materiale idoneo, incisa o serigrafata in modo indelebile o QR code, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a. amministrazione rilasciante;
- b. soggetto titolare;
- c. numero dell'autorizzazione;
- d. via e numero civico o progressiva chilometrica e coordinate geografiche GPS;
- e. data di scadenza dell'autorizzazione.

2. La targhetta andrà sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniquale volta intervenga una variazione di uno o più dati in essa riportati. Il QR code andrà aggiornato.

#### **ART. 35 TOLLERANZE**

1. Per la valutazione di conformità degli impianti, sono ammesse tolleranze del 5% (cinque per cento) relativamente al rispetto delle distanze previste dall'Abaco.

2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme si rimanda a quanto previsto dal D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal DPR 16 dicembre 1992, n.495.

3. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità comportano l'adeguamento automatico del presente piano.

#### **ART. 36 - OCCUPAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DISTANZE DALLA CORSIA DI MARCIA**

1. L'occupazione dei marciapiedi per l'installazione degli impianti pubblicitari è consentita nel rispetto di quanto previsto all'art. 20 del D.Lgs. 285/92.

2. All'interno del perimetro del Centro Abitato, l'occupazione dei marciapiedi per l'installazione degli Impianti pubblicitari è consentita nel rispetto di quanto previsto al terzo comma dell'art. 20 del D.Lgs. 285/92 e di quanto previsto al quarto comma dell'art. 51 del D.P.R. 495/92, purché l'asse del palo sia posto in allineamento con i pali pubblici e/o con quelli di altri impianti esistenti. Il cordolo di coronamento del

marciapiede, ove presente, deve restare inalterato e non deve essere interessato dall'installazione del palo. In assenza di marciapiede il posizionamento dei cartelli pubblicitari deve avvenire nel rispetto della distanza di 1,5 m dalla corsia di marcia.

3. L'installazione degli impianti pubblicitari è effettuata in modo da non costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria; tali impianti sono posizionati in modo tale che la parte di marciapiede libera da esso abbia larghezza non inferiore a 1,5 m.

## **TITOLO II - INSEGNE DI ESERCIZIO**

### **ART. 37 – CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO**

1. Le insegne di esercizio, definite all'art. 10 del presente PGIP, possono essere installate esclusivamente nel luogo in cui ha sede l'attività a cui si riferisce o nelle immediate adiacenze della stessa, si distinguono, secondo la loro collocazione in:

- a. insegna frontale;
- b. a bandiera
- c. totem

2. Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio a cui si riferiscono. Rientrano nel novero:

- a. avvisi al pubblico superiori al metro quadro quando installati nella sede dell'attività;
- b. targhe professionali: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non superiore al 1 mq, installate all'ingresso della sede dell'attività;
- c. stendardi (se utilizzati come insegna di esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privi di rigidità;
- d. vetrofanie: manufatti in pellicola adesiva da apporre su vetrina;
- e. monitor, schermi, videowall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini è governata da remoto mediante strumentazioni informatiche. E' sempre prescritto il rispetto delle normative sull'inquinamento luminoso vigenti;
- f. tende solari contenenti immagini o scritte pubblicitarie.

3. La realizzazione di insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei

e compatibilmente con un corretto inserimento architettonico secondo i parametri stabiliti dal vigente Regolamento Edilizio. I materiali impiegati per le insegne pubblicitarie dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici. Le insegne poste oltre il tetto, avranno la necessità di acquisire il parere del competente Ufficio Tecnico Comunale in relazione alla conformità con il Regolamento Edilizio.

4. La dimensione dell'insegna dovrà essere opportunamente relazionata e tale da non alterare le caratteristiche dell'edificio, nonché proporzionata alle misure della vetrina che la supporta ed alle dimensioni della sede stradale.

5. Le insegne di esercizio frontali, ad esclusione delle vetrofanie, sono ammesse solo al piano terra, salvo per gli edifici di carattere industriale o analogo. Eventuali collocazioni potranno essere concesse previo parere da parte dell'ufficio Edilizia Privata e comunque in armonia con il fronte dell'edificio.

6. Le richieste di installazioni di insegne coordinate devono essere presentate con un'unica pratica qualora questa sia riferita al singolo esercizio. L'uso di diverse tipologie di insegne deve essere coordinato.

7. Sono sempre rispettate le specifiche normative di legge che definiscono le insegne obbligatorie.

8. E' obbligatoria la perfetta manutenzione ed efficienza dell'intera insegna, specie quelle luminose, che non dovranno generare confusione e funzionamenti parziali.

9. Le insegne dovranno essere collocate entro gli spazi ad esse destinate seguendo il disegno del porta insegna. Anche in assenza di vani o cornici, le insegne dovranno sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata. Le insegne non dovranno sovrapporsi alle zone vetrate considerate ai fini dei rapporti aero illuminanti.

10. I mezzi pubblicitari di cui al comma 2 lettera b) sono soggetti a SCIA e non a procedura autorizzativa.

11. La SCIA deve essere presentata esclusivamente a mezzo sportello telematico.

12. Le insegne non devono occultare i cartelli di segnaletica stradale, gli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali. Relativamente al collocamento il presente piano, recepisce i dettami del Regolamento Edilizio.

#### **ART. 38 – DIMENSIONI DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DIVIETI**

1. Come norma generale, la dimensione dell'insegna di esercizio dovrà essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, nonché proporzionata alla

misura della vetrina che la supporta ed alle dimensioni della sede stradale. Qualora previsti i c.d. cassonetti, le insegne dovranno essere collocate all'interno degli stessi.

2. Nella zona A, per ogni attività e con riferimento alla singola facciata del fabbricato l'insegna o le insegne di esercizio non devono superare la seguenti superfici:

- a. per le insegne di esercizio poste trasversalmente al senso di marcia, non aderenti al fabbricato, il limite dimensionale massimo è pari a 4 mq;
- b. per le insegne d'esercizio posizionate parallelamente al senso di marcia e non aderenti agli edifici il limite dimensionale è di 4 mq;
- c. per gli impianti catalogati come elenchi tabellari a servizio di complessi produttivi/commerciali aventi più di 8 attività il limite dimensionale è di 6 mq;
- d. per le insegne di esercizio poste in aderenza al fabbricato:
  - se la superficie della singola facciata è inferiore o uguale a 50 mq: massimo 4 mq;
  - se la superficie della singola facciata superiore ai 50 mq massimo 6 mq;

3. Nella Zona B, per ogni attività e con riferimento alla singola facciata del fabbricato, le nuove insegne possono essere collocate:

- a. parallelamente al senso di marcia della strada, con una superficie massima di mq. 20, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a cento metri quadrati, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 metri quadrati, fino al limite di 50 metri;
- b. perpendicolarmente al senso di marcia con una superficie massima di mq. 6,00;

4. Le insegne di esercizio possono essere luminose o illuminate.

- Luminosa: è costituita da una sorgente interna;
- Illuminata: l'illuminazione è costituita da corpi illuminanti esterni all'insegna.

Nessun impianto potrà avere luce intermittente. Dovrà rispettare i dettami normativi circa l'inquinamento luminoso previsti da Regione Lombardia.

5. E' vietato collocare insegne di esercizio sui parapetti dei balconi, nelle arcate frontali e di testa dei portici.

6. L'insegna non potrà in alcun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata né trasformare l'immagine complessiva della stessa.

### **ART. 39 – DIMENSIONI DELLE INSEGNE A BANDIERA E DIVIETI**

1. Qualora l'insegna di esercizio o una parte della stessa sporga senza sostegno su suolo pubblico o ad uso pubblico, viene considerata INSEGNA DI ESERCIZIO A BANDIERA. Sono consentite insegne a bandiere solo con finalità di insegna di esercizio.

- Il limite dimensionale non deve superare mq 2,00.
- Le insegne a bandiera atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, farmacie, parafarmacia, polizia, ecc.) anche nella tipologia a cassonetto luminosi, se realizzate secondo le direttive degli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri dimensionali del presente articolo.
- All'interno del Centro abitato devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale e nel caso di mancanza di un marciapiede l'altezza non deve essere inferiore a 4,50 mt, considerando il limite più basso. La proiezione verticale del filo esterno di tali insegne deve essere distante dal ciglio esterno del marciapiede o, in assenza, dal margine della carreggiata, di almeno 0,5 mt.

2. La sporgenza dei mezzi pubblicitari a bandiera murali, non può essere superiore a cm. 90 dal fino del muro, a condizione che, in ogni caso, non si superino i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede. L'altezza dal suolo non può essere inferiore a 3 mt. Non esistono limiti di sporgenza in caso di proprietà privata non soggetta a servitù di passaggio.

### **ART. 40– DIMENSIONI DELLE INSEGNE A PALO - TOTEM E DIVIETI**

1. La posa di insegne di esercizio a palo o totem, così come definite dall'art. 47 comma 1 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, dovranno rispettare le prescrizioni imposte dal C.d.S. e dal presente PGIP.

2. Le insegne di esercizio a palo o totem con una dimensione maggiore a 2 mq non sono ammesse nella zona A.

3. Le insegne di esercizio a palo o totem sono ammesse nella zona B.

4. L'installazione di insegne di esercizio a palo è soggetta alle seguenti prescrizioni:

a. le insegne di esercizio a palo devono essere collocate su suolo privato; sono ammesse su suolo pubblico quelle elative a pubblici servizi, farmacie e impianti di distributori di carburanti solo nella immediata adiacenza dell'attività; possono essere installate insegne a palo relative che, sorgendo su parco pubblico, siano parte della gestione dello stesso;

b. qualora non vi siano spazi privati antistanti l'attività e questa sia arretrata rispetto alla

pubblica via, le insegne a palo possono essere collocate in area pubblica previo parere del Servizio preposto;

c. per la distanza di posa delle insegne di esercizio a palo, si fa riferimento alle norme del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada vigente;

5. Le insegne di esercizio a palo- totem devono rispettare i seguenti limiti:

- dimensioni della struttura in aggetto sul suolo pubblico non superiori a mt.1,20;
- dimensioni della superficie occupata dalle sole scritte alfanumeriche da simboli o/e marchi (riconducibili alla definizione di insegna) non superiori a e mq. 6,00 per singola facciata;
- altezza minima dal suolo pubblico non inferiore a mt. 4,50; ove esiste il marciapiede, le insegne possono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3.00 ed il loro aggetto dovrà risultare di almeno mt. 0,50 inferiore alla larghezza del marciapiede stesso. Su suolo privato sono ammesse altezze inferiori solo qualora sia impossibilitato il transito sotto di esse.
- ove siano presenti più attività, le relative insegne possono essere riunite in un unico impianto con dimensione della superficie occupata dalle sole scritte alfanumeriche da simboli o/e marchi (riconducibili alla definizione di insegna) non maggiore a mq. 6.00 per singola facciata (tale impianto non esclude la possibilità di insegna su fabbricato);
- per singola attività potrà essere collocata solo un'insegna di esercizio a palo;
- le insegne di esercizio a palo dovranno avere luci fisse, colori e forma tali da non generare confusione di lettura con i segnali stradali o eccessiva distrazione, come prescritto dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso; limitatamente al solo simbolo unificato di pubblici servizi e farmacie è consentita la variabilità per un periodo non inferiore ai 60 secondi.

### **TITOLO III - PREINSENGE**

#### **ART. 41 – CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DEI SEGNALI VERTICALI DI INDICAZIONE E DELLE PREINSEGNE**

1. I “segnali verticali di indicazione” sono manufatti che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l’individuazione di itinerari località, servizi ed impianti stradali così come definito all’art. 124 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92. Non rientrano tra le fattispecie

contemplate dal presente piano, purché conformi alle caratteristiche stabilite dalle norme di Legge.

2. La definizione di preinsegna è indicata all'art.11 del presente PGIP.

3. Le preinsegne non sono finalizzate all'affissione. Non possono essere luminose né per luce propria, né per luce indiretta.

4. Nel centro abitato la forma è rettangolare e le dimensioni consentite sono 125 X 25 cm.

5. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 (sei) tabelle, in colonna verticale, a condizione che le preinsegne siano dello stesso colore e dello stesso formato e siano oggetto di unica autorizzazione come stabilito al comma 3 art. 48 del regolamento di attuazione del Codice della Strada.

6. Se in numero inferiore alle unità massime previste, il posizionamento delle preinsegne deve effettuarsi partendo dal bordo superiore a scendere verso il basso.

7. La collocazione delle tabelle/pannelli di preinsegna, regolari per forma, dimensione e colore, su impianti di più tabelle, deve essere organizzata secondo l'ordine di seguito indicato, conforme al combinato disposto dell'art. 134, c/1 e 128, c/8 del D.P.R.:

- In alto e superiormente a tutte le tabelle regolamentari che indicano con la rispettiva freccia direzionale di proseguire “diritto”;
- immediatamente sottostanti tutte quelle che indicano di svoltare a sinistra;
- sottostanti a queste ultime tutte quelle che indicano di svoltare a destra.

## CAPO IV - NORME TRANSITORIE

### TITOLO I - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEL PGIP

#### ART. 42 - SUPPORTI PROVVISORI

Non è consentita l'effettuazione di affissioni su supporti provvisori diversi da quelli previsti nelle schede tecniche allegate alle presenti NTA.

#### ART. 43 - ADEGUAMENTO DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI E NUOVE ISTANZE PER POSA NUOVI IMPIANTI

1. L'approvazione del PGIP non rende le collocazioni e posizioni degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso automaticamente autorizzate. E' necessario che gli interessati si dotino di tutti gli atti autorizzativi per la posa di nuovi impianti secondo le procedure di cui al Capo III.

2. Dalla data di entrata in vigore del PGIP ed entro 200 giorni dall'approvazione, al fine dell'adeguamento degli impianti esistenti i soggetti interessati devono provvedere a:

- a. nel caso di impianti/mezzi pubblicitari totalmente conformi alle norme del presente PGIP, muniti di autorizzazione o in pendenza di rinnovo, ed in possesso della regolarità tributaria con i versamenti di qualsiasi natura relativi al Canone Unico patrimoniale, comunicare mediante dichiarazione redatta ai sensi della L. 445/00, che l'impianto risulti conforme trasmettendo nel contempo le coordinate gps del posizionamento;
- b. nel caso di impianti/mezzi pubblicitari conformi come posizionamento alle norme del presente PGIP ma non conformi come forma e colori, muniti di autorizzazione o in pendenza di rinnovo ed in possesso della regolarità tributaria con i versamenti di qualsiasi natura relativi al Canone Unico patrimoniale, comunicare mediante dichiarazione, redatta ai sensi della L. 445/00, che l'impianto risulti conforme al posizionamento allegando le coordinate gps e l'impegno a rendere conforme la colorazione e la dimensione, entro la scadenza dell'atto autorizzativo;
- c. nel caso di impianti/mezzi pubblicitari non conformi come posizionamento alle norme del presente PGIP, muniti di autorizzazione o in pendenza di rinnovo ed in

regolarità tributaria con i versamenti di qualsiasi natura relativi al Canone Unico patrimoniale, provvedere alla presentazione di istanza di adeguamento, allegando la documentazione indicata dall'art. 28.

Nell'istanza dovrà essere indicata la nuova posizione e se trattasi di spostamento e adeguamento di mezzo già autorizzato;

- d. nel caso di impianti/mezzi pubblicitari con autorizzazione scaduta ma conformi come posizionamento alle norme del presente PGIP ed in possesso regolarità tributaria con i versamenti di qualsiasi natura relativi al Canone Unico patrimoniale, dovranno presentare istanza di adeguamento, allegando la documentazione indicata all'art. 28. In tale caso si applicherà la sanzione prevista dall'art. 41 c. 4 del presente PGIP;
- e. nel caso di impianti/mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, gli stessi devono essere rimossi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme. Decorso tale termine, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 comma 13 ter e quater del Codice della strada, può provvedere d'ufficio a rimuovere l'impianto/mezzo addebitandone i costi al proprietario o, qualora lo stesso non fosse reperibile, al titolare del messaggio pubblicitario, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
- f. In casi specifici è possibile ottenere una proroga di 90 giorni per comprovate difficoltà di natura tecnico-operativa.

3. Se, tra gli impianti adeguabili, risulta un conflitto tra due posizioni oggetto di richiesta di adeguamento, la priorità viene concessa all'impianto avente la prima autorizzazione con data antecedente.

4. Alla data di entrata in vigore del PGIP, al fine di consentire l'adeguamento di cui ai precedenti commi, tutte le richieste di installazione di nuovi impianti/mezzi pubblicitari possono essere autorizzate solo se richieste successivamente ai 200 giorni dall'approvazione, tutte le nuove istanze presentate verranno sospese ed esaminate a decorrere dal duecentesimo giorno dall'approvazione del presente PGIP, ad esclusione delle insegne di esercizio o degli altri impianti pubblicitari non generanti un eventuale conflitto.

## **TITOLO II - REVOCA, DECADENZA, SANZIONI, ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 44 – REVOCA**

1. L'autorizzazione è revocata quando:

- a. la permanenza dell'impianto contrasti con sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. l'impianto pubblicitario rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose;
- c. l'impianto pubblicitario sia di impedimento alla regolare circolazione di  
b. veicoli e pedoni o all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
- a. l'autorizzazione sia stata rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni falsi o non veritieri;
- b. non siano stati rispettati gli obblighi previsti dall'art. 32 comma 2 lettere  
c. b) e d) e dall'art. 30 comma 12;
- a. l'impianto installato risulti difforme da quanto autorizzato. L'autorizzazione rilasciata, infatti, riguarda esclusivamente l'impianto autorizzato come da progetto agli atti;
- b. in tutti i casi in cui l'autorizzazione contrasti con le limitazioni e divieti del presente Piano;

2. Contestualmente alla revoca l'Amministrazione Comunale concede al titolare dell'autorizzazione un termine per procedere spontaneamente alla rimozione del mezzo o impianto, scaduto il quale, provvederà ai sensi di quanto stabilito dal Dlgs 285 del 30/04/1992. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

3. Qualora si accerti che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro, staticità e sicurezza, l'Amministrazione comunale invita il titolare a provvedere tempestivamente e allorché non vi provveda spontaneamente nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio del mezzo/impianto, addebitando le relative spese di rimozione e ripristino.

4. In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza dell'autorizzazione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il titolare avrà diritto al solo

rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

#### **ART. 45 - DECADENZA**

Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a. la rimozione del mezzo/impianto in assenza di preventiva comunicazione agli uffici competenti;
- b. la mancata installazione, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, del mezzo/impianto pubblicitario;
- c. la cessazione dell'attività da parte della ditta intestataria dell'impianto o mezzo pubblicitario;
- d. il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente relativamente all'importo dovuto per l'annualità o, in caso di rateizzazione, il mancato pagamento di almeno due rate. L'esecutività dell'avviso di accertamento comporta l'avvio del procedimento di decadenza. Al soggetto che si trovi in questa situazione non potranno essere rilasciate ulteriori autorizzazioni.

#### **ART. 46 - SANZIONI**

1. Il Comune, a mezzo del Comando Polizia Locale e del Concessionario del servizio pubblicità, ove individuato, vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità delle affissioni richiamate o stabilite dalle presenti NTA.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui alle presenti NTA, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Salvo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n 285, le violazioni alle disposizioni di cui al primo comma comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7 bis nel T.U. degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel rispetto dei principi fissati dal capo I sez. I e II della Legge 24 novembre 1981 n 689.

3. L'installazione di impianti in assenza o in difformità dell'autorizzazione comporta l'applicazione di quanto stabilito dalle norme del presente regolamento.

4. Nei casi di mancata richiesta di rinnovo entro i termini; sino a 120 giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione, ove l'installazione risulti conforme alla disciplina stabilita dal presente regolamento l'avente titolo può ottenere la sanatoria

dell'intervento versando la somma di Euro 516,00, purché in regola con i contributi e il canone unico patrimoniale, senza dover rimuovere gli impianti prima dell'inoltro della domanda di rinnovo.

#### **ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE NORME REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il PGIP e le presenti norme entreranno in vigore trascorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio.

Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

#### **ART. 48 NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti NTA in materia di pubblicità ed Affissioni, si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

### **ALLEGATI:**


- ✓ Allegato A Schede tecniche impianti tipo;
- ✓ Allegato B Abaco delle Distanze;
- ✓ Tavola 01\_01 Confine Comunale e limiti Centro Abitato;
- ✓ Tavola 02\_01 Zonizzazione.



# CITTÀ DI DALMINE

Norme Tecniche di Attuazione  
"Progetto particolareggiato degli Impianti Pubblicitari"

ALLEGATO "A"  
SCHEDE TECNICHE IMPIANTO TIPO



## ***Scheda Impianto***

### ***Tipologia Preinsegne***


---

Impianto porta preinsegne costituito da montanti in profilati di acciaio zincato e verniciato.

La preinsegna deve essere costituita da una tabella in alluminio avente dimensione di cm. 125x25 imbullonata ai montanti.

La struttura può supportare diverse soluzioni tecniche per l'esposizione del messaggio purchè mantenga le caratteristiche principali di colore e forma.

I montanti ed il telaio devono essere in colore RAL 7016  
Tutte le strutture saranno realizzate con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.



## ***Scheda Impianto***

### ***Tipologia UNO***

### ***Cartello a bandiera cm. 150X200***

---


Cartello stradale a bandiera costituito da un montante in profilati di acciaio zincato e verniciato ed un quadro per l'inserimento dei pannelli pubblicitari.

I cartelli devono essere costituiti da un montante a cui è imbullonato un telaio di forma rettangolare compreso di una cornice avente dimensione di cm. 150x200.

La struttura può supportare diverse soluzioni tecniche per l'esposizione del messaggio purché mantenga le caratteristiche principali di colore e forma.

I cartelli possono anche essere dotati di pannello pubblicitario in vetroresina.

I montanti ed il telaio devono essere in colore RAL 7016  
Tutte le strutture saranno realizzate con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.



## ***Scheda Impianto Tipologia due Cartello cm. 400x300***

---

Cartello stradale costruito da montanti in profilo di acciaio zincato e verniciato ed un quadro per l'inserimento dei pannelli pubblicitari.

I cartelli devono essere costituiti da uno o più montanti a cui è imbullonato un telaio di forma rettangolare compreso di una cornice avente dimensione di cm. 400x300.

La struttura può supportare diverse soluzioni tecniche per l'esposizione del messaggio purché mantenga le caratteristiche principali di colore e forma.

I cartelli possono anche essere dotati di pannello pubblicitario in vetroresina.

I montanti ed il telaio devono essere in colore RAL 7016. Tutte le strutture saranno realizzate con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.





# CITTÀ DI DALMINE

Norme Tecniche di Attuazione  
"Progetto particolareggiato degli Impianti Pubblicitari"

ALLEGATO "B"  
ABACO DELLE DISTANZE



## **Abaco delle distanze degli Impianti di Pubblicità Ordinaria**

Il presente abaco è strutturato in due sezioni: la prima comprende gli impianti con spazi pubblicitari destinati alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività economica, un prodotto o un servizio nell'esercizio di attività economiche perseguenti fini di lucro; la seconda comprende impianti con spazi destinati alla diffusione di messaggi di carattere istituzionale o comunque senza fini di lucro.

Non rientrano in questo abaco gli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni Comunali e gli impianti destinati al servizio di Affissione Diretta”.

Le disposizioni Generali prevedono:

- 1) Le distanze devono essere misurate per singola direzione di marcia senza tener conto di elementi presenti su strade limitrofe e/o su direttrici opposte.
- 2) La distanza dalla carreggiata deve essere misurata dal bordo esterno della linea bianca all'estremità esterna del mezzo pubblicitario.
- 3) Ove non specificato diversamente, il limite carreggiata è da considerarsi di 1 mt per gli impianti posti parallelamente all'asse stradale ed 1,5 mt per gli impianti posti perpendicolarmente all'asse stradale.
- 4) Gli Impianti pubblicitari di servizio art.47c.7 possono essere collocati rispettando quale scopo primario il pubblico servizio (C.d.S. 00144/2019).
- 5) Tutte le superfici indicate nel presente abaco sono da intendersi per singola facciata.
- 6) Le installazioni poste diagonalmente all'asse stradale vengono equiparate a quelle poste ortogonalmente.
- 7) Ove non specificato, gli impianti sono da considerarsi non luminosi.
- 8) Il divieto in curva è valido solo per la parte interna della curva e non incide sulla parte esterna (direttiva Ministero Infrastrutture e Trasporti n.2925/2005);

## CARTELLI

SEZIONE 1 – ART. 47 comma 4 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495

(rif art. 12 PGIP)

## LEGENDA

=

Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli

I

Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli

10

Distanza minima espressa in metri

-

Nessuna distanza da rispettare

n.a.

Impianto non ammesso

Impianto non previsto

<b>TIPO DI IMPIANTO</b>	Cartello pubblicitario	<b>1</b>
<b>TIPOLOGIA D'USO</b>	Commerciale	<b>DURATA</b>
		permanente
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Lo spazio pubblicitario deve essere realizzato su un pannello di spessore minimo 3mm, saldamente vincolato alla struttura portante.</p> <p>Il formato unico ammesso è 150 X 200 cm modello UNO delle schede tecniche.</p> <p>All.A - PGIP.</p>	

<b>DISTANZE DAL SUOLO</b>	<b>ZONA A</b>	<b>ZONA B</b>	<b>MARCIAPIEDI O PASSAGGI PEDONALI</b>
<b>H Min. margine inferiore</b>	n.a.	2,2	2,2
<b>H Max. margine superiore</b>	n.a.	4,5	4,5

<b>DISTANZE DA (ubicazione)</b>	<b>FORMATO CONSENTITO (misure in cm)</b>	<b>ZONA A</b>		<b>ZONA B</b>	
		=	⊥	=	⊥
<b>Prima impianti semaforici</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	30	30
<b>Dopo impianti semaforici</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	25	25
<b>Prima di intersezioni</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	30	30
<b>Dopo intersezioni</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	25	25
<b>Prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	30	30
<b>Prima segnaletica stradale indicazione</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	25	25
<b>Dopo segnaletica stradale</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	25	25
<b>Gallerie, ponti e sottoponti</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	50	50
<b>Distanza da altri impianti pubblicitari</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	50	50
<b>NOTE</b>	Se installati su marciapiedi o passaggi pedonali l'altezza minima dello spazio deve essere 2,2 mt e deve consentire il passaggio in larghezza di 1,5 mt.				

<b>TIPO DI IMPIANTO</b>	Cartello pubblicitario Grande Formato	<b>2</b>
<b>TIPOLOGIA D'USO</b>	Commerciale	<b>DURATA</b>
		permanente
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Lo spazio pubblicitario deve essere realizzato su un pannello di spessore minimo 3mm, saldamente vincolato alla struttura portante.</p> <p>Il formato unico ammesso è 400 X 300 cm modello DUE delle schede tecniche.</p> <p>All.A - PGIP.</p>	

<b>DISTANZE DAL SUOLO</b>	<b>ZONA A</b>	<b>ZONA B</b>	<b>MARCIAPIEDI O PASSAGGI PEDONALI</b>
H Min. margine inferiore	n.a.	2,2	n.a.
H Max. margine superiore	n.a.	7	n.a.

<b>DISTANZE DA (ubicazione)</b>	<b>FORMATO CONSENTITO (misure in cm)</b>	<b>ZONA A</b>		<b>ZONA B</b>	
		=	⊥	=	⊥
<b>Prima impianti semaforici</b>	400 X 300	n.a.	n.a.	30	30
<b>Dopo impianti semaforici</b>	400 X 300	n.a.	n.a.	25	25
<b>Prima di intersezioni</b>	400 X 300	n.a.	n.a.	30	30
<b>Dopo intersezioni</b>	400 X 300	n.a.	n.a.	25	25
<b>Prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione</b>	400 X 300	n.a.	n.a.	30	30
<b>Prima segnaletica stradale indicazione</b>	400 X 300	n.a.	n.a.	25	25
<b>Dopo segnaletica stradale</b>	400 X 300	n.a.	n.a.	25	25
<b>Gallerie, ponti e sottoponti</b>	400 X 300	n.a.	n.a.	50	50
<b>Distanza da altri impianti pubblicitari</b>	400 X 300	n.a.	n.a.	50	50
<b>NOTE</b>	<p>Il numero dei cartelli pubblicitari grande formato autorizzabili, non potrà superare il numero dei medesimi impianti regolarmente autorizzati alla data di approvazione del PGIP o in attesa di rinnovo.</p>				

# STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO

SEZIONE 2 – ART. 47 comma 5 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495

(rif art. 13 PGIP)

## LEGENDA

=

Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli

I

Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli

10

Distanza minima espressa in metri

-

Nessuna distanza da rispettare

n.a.

Impianto non ammesso

Impianto non previsto

<b>TIPO DI IMPIANTO</b>	Striscione	<b>3</b>	
<b>TIPOLOGIA D'USO</b>	Commerciale - istituzionale	<b>DURATA</b>	temporaneo
<b>DESCRIZIONE</b>	Elemento mono o bifacciale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, realizzati in modo da resistere opportunamente alla forza del vento. Altezza massima dello striscione 1,5 mt. Superficie fino a 9 mq		

<b>DISTANZE DAL SUOLO</b>	<b>ZONA A</b>	<b>ZONA B</b>	<b>MARCIAPIEDI O PASSAGGI PEDONALI</b>
H Min. margine inferiore	5.1	5.1	
H Max. margine superiore	9	9	

<b>DISTANZE DA (ubicazione)</b>	<b>SUPERFICIE MASSIMA CONSENTITA (misure in m<sup>2</sup>)</b>	<b>ZONA A</b>		<b>ZONA B</b>	
		=	⊥	=	⊥
Prima impianti semaforici	9	25	25	30	30
Dopo impianti semaforici	9				
Prima di intersezioni	9			30	30
Dopo intersezioni	9				
Prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	9				
Prima segnaletica stradale indicazione	9				
Dopo segnaletica stradale	9				
Gallerie, ponti e sottoponti	9	25	50	25	50
Distanza da altri impianti pubblicitari	9		10		10
<b>NOTE</b>	Non è consentita la posa degli striscioni, per un numero superiore a 2 in ogni singola area. Gli striscioni non devono coprire la segnaletica presente.				

<b>TIPO DI IMPIANTO</b>	Locandina - standardo		<b>4</b>
<b>TIPOLOGIA D'USO</b>	Commerciale	<b>DURATA</b>	temporaneo
<b>DESCRIZIONE</b>	Elemento mono o bifacciale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido		

<b>DISTANZE</b>	<b>ZONA A</b>	<b>ZONA B</b>	<b>MARCIAPIEDI O PASSAGGI PEDONALI</b>
H Min. margine inferiore	*	*	2,2
H Max. margine superiore			

<b>DISTANZE DA (ubicazione)</b>	<b>SUPERFICIE MASSIMA CONSENTITA (misure in m<sup>2</sup>)</b>	<b>ZONA A</b>		<b>ZONA B</b>	
		=	⊥	=	⊥
Prima impianti semaforici	3	n.a.	n.a.	30	30
Dopo impianti semaforici	3	n.a.	n.a.	25	25
Prima di intersezioni	3	n.a.	n.a.	30	30
Dopo intersezioni	3	n.a.	n.a.	25	25
Prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	3	n.a.	n.a.	30	30
Prima segnaletica stradale indicazione	3	n.a.	n.a.	25	25
Dopo segnaletica stradale	3	n.a.	n.a.	25	25
Gallerie, ponti e sottoponti	3	n.a.	n.a.	50	50
Distanza da altri impianti pubblicitari	3	n.a.	n.a.	50	50
Limite carreggiata	1	n.a.	n.a.	1,5	0,3
<b>NOTE</b>	Sono consentiti massimo 5 elementi in serie. Consentita la posa da 7 giorni antecedenti l'inizio dell'evento. Gli impianti dovranno essere rimossi entro le 24 ore successive al termine dell'evento. * per impianti perpendicolari all'asse viario h minima su sedi viarie 4,5 mt				

# IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

SEZIONE 3 – ART. 47 comma 7 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495

(rif art. 15 PGIP)

## LEGENDA

=

Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli

I

Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli

10

Distanza minima espressa in metri

-

Nessuna distanza da rispettare

n.a.

Impianto non ammesso

Impianto non previsto

<b>TIPO DI IMPIANTO</b>	Transenne parapetonali	<b>5</b>
<b>TIPOLOGIA D'USO</b>	Commerciale	<b>DURATA</b>
		permanente
<b>DESCRIZIONE</b>	Struttura pubblicitaria mono o bifacciali o altri mezzi espositivi solidamente vincolati a barriere parapetonali.	

<b>DISTANZE</b>	<b>ZONA A</b>	<b>ZONA B</b>	<b>MARCIAPIEDI O PASSAGGI PEDONALI</b>
H Min. margine inferiore	n.a.	0,20	0,20
H Max. margine superiore	n.a.	1,5	1,5

DISTANZE DA (ubicazione)	SUPERFICIE MASSIMA CONSENTITA (misure in m <sup>2</sup> ) Per ogni singolo impianto	ZONA A		ZONA B	
		=	⊥	=	⊥
Prima impianti semaforici	1	n.a.	n.a.		
Dopo impianti semaforici	1	n.a.	n.a.		
Prima di intersezioni	1	n.a.	n.a.		
Dopo intersezioni	1	n.a.	n.a.		
Prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	1	n.a.	n.a.		
Prima segnaletica stradale indicazione	1	n.a.	n.a.		
Dopo segnaletica stradale	1	n.a.	n.a.		
Gallerie, ponti e sottoponti	1	n.a.	n.a.		
Distanza da altri impianti pubblicitari	1	n.a.	n.a.		
<b>NOTE</b>	<p>Gli impianti di servizio da vincolare alle transenne parapetonali non sono ammessi nella zona A. Sono ammessi nella zona B esclusivamente nelle seguenti aree: rotatoria via Provinciale int. via Vailetta; rotatoria via Provinciale int. raccordo ss 470 dir; rotatoria via Provinciale int. viale Lombardia; rotatoria viale Lombardia int. via Emilia. Intersezioni tra via Stella Alpina e raccordi ss 470 dir, rotatoria via Vailetta. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di gestire con apposita procedura la realizzazione di tali impianti.</p>				

<b>TIPO DI IMPIANTO</b>	Orologio		<b>6</b>
<b>TIPOLOGIA D'USO</b>	Commerciale	<b>DURATA</b>	permanente
<b>DESCRIZIONE</b>	Struttura integrata con orologio, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi istituzionali e/o commerciali, sia direttamente sia tramite manifesti inseriti sotto apposito materiale trasparente. Non è ammessa l'affissione di manifesti a mezzo di collanti; non è ammesso uno spazio superiore a 1 m <sup>2</sup> . Non possono essere posizionati più di 8 orologi nel territorio Comunale.		

<b>DISTANZE</b>	<b>ZONA A</b>	<b>ZONA B</b>	<b>MARCIAPIEDI O PASSAGGI PEDONALI</b>
H Min. margine inferiore	0,3	0,3	2,2
H Max. margine superiore	2,5	2,5	3,5

<b>DISTANZE DA (ubicazione)</b>	<b>SUPERFICIE MASSIMA CONSENTITA (misure in m<sup>2</sup>)</b>	<b>ZONA A</b>		<b>ZONA B</b>	
		=	⊥	=	⊥
Prima impianti semaforici	1	n.a.	n.a.	10	15
Dopo impianti semaforici	1	n.a.	n.a.	10	10
Prima di intersezioni	1	n.a.	n.a.	10	15
Dopo intersezioni	1	n.a.	n.a.	10	10
Prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	1	n.a.	n.a.	10	15
Prima segnaletica stradale indicazione	1	n.a.	n.a.	10	10
Dopo segnaletica stradale	1	n.a.	n.a.	10	10
Gallerie, ponti e sottoponti	1	n.a.	n.a.	10	10
Distanza da altri impianti pubblicitari	1	n.a.	n.a.	-	-
Limite carreggiata	1	n.a.	n.a.	1,5	0,3
<b>NOTE</b>	L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di gestire con apposita procedura la realizzazione di tali impianti. Per il posizionamento dovrà comunque essere presentato progetto particolareggiato. Dovrà sempre essere garantita la piena visibilità di incroci, impianti semaforici, segnali stradali nonché attraversamenti pedonali.				

<b>TIPO DI IMPIANTO</b>	Cestino portarifiuti	<b>7</b>
<b>TIPOLOGIA D'USO</b>	Commerciale	<b>DURATA</b>
		permanente
<b>DESCRIZIONE</b>	Struttura integrata a cestino portarifiuti ad esso rigidamente vincolata con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.	

<b>DISTANZE</b>	<b>ZONA A</b>	<b>ZONA B</b>	<b>MARCIAPIEDI O PASSAGGI PEDONALI</b>
H Min. margine inferiore	0,1	0,1	0,1
H Max. margine superiore	1,20	1,20	1,20

<b>DISTANZE DA (ubicazione)</b>	<b>SUPERFICIE MASSIMA CONSENTITA (misure in m<sup>2</sup>)</b>	<b>ZONA A</b>		<b>ZONA B</b>	
		=	⊥	=	⊥
Prima impianti semaforici	1	n.a.	n.a.	10	15
Dopo impianti semaforici	1	n.a.	n.a.	10	10
Prima di intersezioni	1	n.a.	n.a.	10	15
Dopo intersezioni	1	n.a.	n.a.	10	10
Prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	1	n.a.	n.a.	10	15
Prima segnaletica stradale indicazione	1	n.a.	n.a.	10	10
Dopo segnaletica stradale	1	n.a.	n.a.	10	10
Gallerie, ponti e sottoponti	1	n.a.	n.a.	10	10
Distanza da altri impianti pubblicitari	1	n.a.	n.a.	-	-
Limite carreggiata	1	n.a.	n.a.	1,5	0,3
<b>NOTE</b>	L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di gestire con apposita procedura la realizzazione di tali impianti. Per il posizionamento dovrà comunque essere presentato progetto particolareggiato. Dovrà sempre essere garantita la piena visibilità di incroci, impianti semaforici, segnali stradali nonché attraversamenti pedonali.				

<b>TIPO DI IMPIANTO</b>	Pensilina attesa autobus		<b>8</b>
<b>TIPOLOGIA D'USO</b>	Commerciale	<b>DURATA</b>	permanente
<b>DESCRIZIONE</b>	Struttura integrata con pensilina di attesa del Trasporto Pubblico Locale, ad essa vincolata e finalizzata alla diffusione di messaggi. Superficie massima autorizzabile 3 mq. Il posizionamento è strettamente legato alle linee del Trasporto Pubblico Locale.		

<b>SUPERFICIE MASSIMA CONSENTITA</b>	<b>ZONA A</b>	<b>ZONA B</b>	
misure in m <sup>2</sup>	3	3	

<b>NOTE</b>	L'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali. E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore a 3 mq. Il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici. Se posizionata su marciapiede deve sempre garantire uno spazio libero di 1,5 mt.
-------------	--

<b>TIPO DI IMPIANTO</b>	Palina di fermata autobus		<b>9</b>
<b>TIPOLOGIA D'USO</b>	Commerciale	<b>DURATA</b>	permanente
<b>DESCRIZIONE</b>	Struttura integrata con palina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici, direttamente con elementi come manifesti (bacheca) o pannelli.		

<b>DISTANZE</b>	<b>ZONA A</b>	<b>ZONA B</b>	<b>MARCIAPIEDI O PASSAGGI PEDONALI</b>
H Min. margine inferiore	2,2	2,2	2,2
H Max. margine superiore			

<b>SUPERFICIE MASSIMA CONSENTITA</b>	<b>ZONA A</b>	<b>ZONA B</b>	
misure in m <sup>2</sup>	1	1	

<b>NOTE</b>	L'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali. L'inserimento pubblicitario è consentito esclusivamente sul lato posteriore rispetto al senso di marcia. E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore a 1 mq. Il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici. Se posizionata su marciapiede deve sempre garantire uno spazio libero di 1,5 mt.
-------------	---

# IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

SEZIONE 4 – ART. 47 comma 8 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495

(rif art. 16 PGIP)

## LEGENDA

=

Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli

I

Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli

10

Distanza minima espressa in metri

-

Nessuna distanza da rispettare

n.a.

Impianto non ammesso

Impianto non previsto

<b>TIPO DI IMPIANTO</b>	Cartello pubblicitario temporaneo	<b>10</b>
<b>TIPOLOGIA D'USO</b>	Commerciale	<b>DURATA</b> temporaneo
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Elemento mono o bifacciale NON vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.</p> <p>Se installati su marciapiedi l'altezza minima dello spazio deve essere 2,2 mt e deve consentire il passaggio in larghezza di 1,5 mt.</p> <p>Il formato unico ammesso è 150 X 200 cm modello C1 delle schede tecniche.</p> <p>All.1 - PGIP.</p>	

<b>DISTANZE DAL SUOLO</b>	<b>ZONA A</b>	<b>ZONA B</b>	<b>MARCIAPIEDI O PASSAGGI PEDONALI</b>
<b>H Min. margine inferiore</b>	n.a.	2,2	2,2
<b>H Max. margine superiore</b>	n.a.	4,5	4,5

<b>DISTANZE DA (ubicazione)</b>	<b>FORMATO CONSENTITO (misure in cm)</b>	<b>ZONA A</b>		<b>ZONA B</b>	
		=	⊥	=	⊥
<b>Prima impianti semaforici</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	30	30
<b>Dopo impianti semaforici</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	25	25
<b>Prima di intersezioni</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	30	30
<b>Dopo intersezioni</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	25	25
<b>Prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	30	30
<b>Prima segnaletica stradale indicazione</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	25	25
<b>Dopo segnaletica stradale</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	25	25
<b>Gallerie, ponti e sottoponti</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	50	50
<b>Distanza da altri impianti pubblicitari</b>	150 X 200	n.a.	n.a.	50	50
<b>NOTE</b>	Nel caso in cui l'impianto venga collocato su passaggi pedonali o marciapiedi, dovrà essere garantito lo spazio sufficiente per il transito 1,5 mt.				

<b>TIPO DI IMPIANTO</b>	Cartelli – tabelle a messaggio variabile		<b>11</b>
<b>TIPOLOGIA D'USO</b>	Commerciale	<b>DURATA</b>	Permanente
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Elemento mono o bifacciale, assimilabile a un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato.</p> <p>Le distanze si applicano per tempi di variabilità del messaggio inferiore a 45". Per tempi superiori valgono le norme relative ai cartelli standard.</p>		

<b>DISTANZE DAL SUOLO</b>	<b>ZONA A</b>	<b>ZONA B</b>	<b>MARCIAPIEDI O PASSAGGI PEDONALI</b>
H Min. margine inferiore	n.a.	2,2	n.a.
H Max. margine superiore	n.a.	7	n.a.

<b>DISTANZE DA (ubicazione)</b>	<b>FORMATO CONSENTITO (misure in cm)</b>	<b>ZONA A</b>		<b>ZONA B</b>	
		=	⊥	=	⊥
Prima impianti semaforici	400 x 300	n.a.	n.a.	30	30
Dopo impianti semaforici	400 x 300	n.a.	n.a.	25	25
Prima di intersezioni	400 x 300	n.a.	n.a.	30	30
Dopo intersezioni	400 x 300	n.a.	n.a.	25	25
Prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	400 x 300	n.a.	n.a.	30	30
Prima segnaletica stradale indicazione	400 x 300	n.a.	n.a.	25	25
Dopo segnaletica stradale	400 x 300	n.a.	n.a.	25	25
Gallerie, ponti e sottoponti	400 x 300	n.a.	n.a.	50	50
Distanza da altri impianti pubblicitari	400 x 300	n.a.	n.a.	50	50
<b>NOTE</b>	Non sono ammesse concentrazioni di impianti omogenei. La superficie massima autorizzabile è di 12 mq. I manufatti devono essere asportabili. La luminosità non deve arrecare disturbo.				

<b>TIPO DI IMPIANTO</b>	Telo o pannello pittorico - megaposter		<b>12</b>
<b>TIPOLOGIA D'USO</b>	Commerciale	<b>DURATA</b>	temporaneo
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (&gt; 18 m<sup>2</sup>), interamente vincolato in aderenza a strutture edificate in elevazione. E' consentito su fronti ciechi, ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione. Eventualmente illuminato per luce indiretta.</p> <p><b>Amnesso su ponteggi per rifacimento e ristrutturazione edifici storici come sponsor per l'intervento solamente per la durata dell'intervento autorizzabile da ufficio tecnico e commissione paesaggistica</b></p>		

<b>DISTANZE DAL SUOLO</b>	<b>ZONA A</b>	<b>ZONA B</b>	<b>MARCIAPIEDI O PASSAGGI PEDONALI</b>
H Min. margine inferiore	4	4	
H Max. margine superiore			

<b>DISTANZE DA (ubicazione)</b>	<b>SUPERFICIE MINIMA CONSENTITA (misure in m<sup>2</sup>)</b>	<b>ZONA A</b>		<b>ZONA B</b>	
		=	⊥	=	⊥
Prima impianti semaforici	18	10	20	30	30
Dopo impianti semaforici	18	10	10	25	25
Prima di intersezioni	18	10	15	30	30
Dopo intersezioni	18	10	10	25	25
Prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	18	10	20	30	30
Prima segnaletica stradale indicazione	18	10	10	25	25
Dopo segnaletica stradale	18	10	10	25	25
Gallerie, ponti e sottoponti	18	10	20	50	50
Distanza da altri impianti pubblicitari	18	15	30	50	50
Limite carreggiata	18		0,3		0,3
<b>NOTE</b>	Nel caso in cui l'immagine riproduca monumenti, opere d'arte o la facciata dell'edificio, i limiti indicati in tabella non devono essere rispettati. In caso di impianti luminosi o illuminati le distanze sono da aumentare del 50%.				

- LEGENDA
- PERIMETRO CENTRO ABITATO come da Delibera di Giunta Comunale 978/1993
  - NUOVO PERIMETRO CENTRO ABITATO
  - CONFINI SULLE STRADE DI ACCESSO



LEGENDA

- PERIMETRO CENTRO ABITATO come da Delibera di Giunta Comunale 978/1993
- NUOVO PERIMETRO CENTRO ABITATO
- CONFINI SULLE STRADE DI ACCESSO
- ZONA B

